



Rg. 1101/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PARMA

- SECONDA SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale , in composizione MONOCRATICA
a decisione della riserva assunta all'udienza del 26.07.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(artt.14 d.lgs.150/2011 – artt.702 bis, 702 ter c.p.c.)

Nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. **1101/2022** del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa da:

[REDACTED] nato l'11 luglio 1970 a Cagliari, residente in Sorbolo Mezzani (PR) in Strada Nazionale Cisa n.27/A, codice fiscale CAOLSN70L11B354S, elettivamente domiciliato presso e nello Studio legale dell'Avv. Marco Solferini del Foro di Roma (c.f. SLFMRC77S08C265J; Fax: 0510823773; pec: marcosolferini@ordineavvocatiroma.org), sito in Bologna, via Livraghi n. 01 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto, nella sua qualità di procuratore e domiciliatario

Contro

CONVENUTO: Banca BPM rappresentata e difesa dagli dagli Avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano (C.F. ZTLLCU63L21D612A), Francesco Mocchi del Foro di Nuoro (C.F. MCCFNC76A30F979E) , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi sito in Milano alla via Corso Europa 13.

ITER PROCESSUALE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso ex. art. 702 bis cpc, ritualmente notificato in data 26 aprile 2021 a BMP Spa il ricorrente **[REDACTED]**, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa e/o rigettata

1. Accertare e dichiarare la violazione del codice del consumo ed in particolare degli artt. 20, 21, 22 e 23 a carico della Banca BPM e ai danni del [REDACTED] come indicato in atto.

2. Accertare e dichiarare la violazione ex. art. 1337 della buona fede nell'ambito delle trattative precontrattuali fra l'altro relativamente agli artt. 1173, 1218, 1175 e 1375 c.c. a carico della Banca BPM e ai danni del [REDACTED] come esposta in atto.

3. In via ulteriore o in subordine al n. 2) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1440 c.c. a carico della Banca BPM e ai danni del [REDACTED]

4. Per effetto e in conseguenza condannare la Banca a risarcire interamente il danno patito dal Cliente rifondendo la somma integrale investita nell'acquisto del diamante o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa oltre agli interessi legali ex. art. 1284, comma 4° c.c. tenuto conto della responsabilità ex. art. 96 c.p.c.

5. In subordine nell'ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta di cui al n. 4) condannare la Banca BPM a risarcire la differenza tra il valore reale del diamante e quello corrisposto dal Cliente tenuto conto della perizia del CTU come richiesta in atto oltre agli interessi legali ex. art. 1284, comma 4° c.c. e altresì tenuto conto della responsabilità ex. art. 96 c.p.c. o il maggior danno che il Giudicante dovesse rilevare in corso di causa.

6. In ogni caso accertare e dichiarare il danno non patrimoniale patito dal Cliente quale conseguenza del comportamento tenuto dall'Istituto di credito fin dalla fase delle trattative stragiudiziali e per effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno morale in via equitativa come determinato dal Giudice.

7. Altresì condannare la Banca a rifondere interamente tutte le spese stragiudiziali oggi sostenute dal Cliente.

Si costituiva la banca con comparsa del 29.6.21 formulando le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

1. *in preliminare:*

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;

2. *in via principale:*

- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;

3. *in subordine:*

- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al ██████████ ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;

- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore del ricorrente, ridurre l'importo da corrispondere allo stesso secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;

4. *in via istruttoria:*

- rigettare le istanze istruttorie avversarie;

5. *in ogni caso: dichiarare tenuti e condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.*

All'esito del deposito di CTU redatta dal consulente, dott.ssa Bianchi Chiara, il Giudice formulava una proposta conciliativa che non aveva esito positivo stante che il ricorrente

accettava ma la banca, che pur accettava nella sostanza la corresponsione della somma indicata dal Giudice, richiedeva la sottoscrizione di apposita modulistica che contemplava anche la firma di una clausola di riservatezza, che non veniva accettata dal ricorrente.

La causa veniva più volte rinviata per essere trattenuta in decisione ed in ultimo all'udienza del 26.7.23 con termine fino all'udienza per deposito di note di trattazione scritta (note depositate da entrambe le parti)

La domanda del ricorrente è fondata e va accolta.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca è infondata in quanto la sua legittimazione passiva è da ritenersi certamente sussistente con riguardo alla domanda di risarcimento danni (**Tribunale di Genova Ordinanza 11 aprile 2019 e Ordinanza del 23 maggio 2019 da parte del Tribunale di Verona**; risarcimento da quantificarsi nel differenziale tra le somme investite ed il reale valore delle pietre preziose (circa il 30% di quanto pagato) stabilito da un perito prendendo come riferimento il listino Rapaport).

Nel merito paiono infondate anche le ulteriori eccezioni della banca secondo le quali essa avrebbe svolto nella vicenda esclusivamente un'attività non promozionale o sollecitativa ma di mera segnalazione di un prodotto diverso da quello tipico e che non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice, né della determinazione dei prezzi di vendita realizzati da IDB (con la quale aveva stipulato apposita "convenzione di segnalazione").

Afferma la banca che XXXXXXXXXX aveva <<...*dunque esaminato la documentazione commerciale di IDB e, all'esito, ha deciso, in totale autonomia, di sottoscrivere la modulistica di IDB costituita dalla proposta di acquisto di diamanti per un controvalore di euro 20.000,00 e dalle allegate "condizioni di compravendita" (cfr. doc. n. 3), poi inoltrata a IDB dalla Banca in conformità alla Convenzione. IDB, sulla base dell'importo indicativo stabilito dal cliente, con lettera del 16 maggio 2013 ha comunicato il numero di pietre individuate, specificando l'ammontare esatto del corrispettivo (pari ad euro 20.295,93) (cfr. doc. n. 3), che è stato versato dall'odierno ricorrente in data 23 maggio 2015 (cfr. doc. n. 3)>>.*

Si osserva quanto segue.

Come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione PS10677 del 31-10-2017, confermata da Tar Lazio n. 10967/2018, - che non può non costituire solido supporto probatorio nel contenzioso come quello in oggetto - il consumatore (come pure l'attuale ricorrente) non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato da IDB

ed il valore della pietra ed era onere della banca chiarire bene il punto quale operatore professionale qualificato sul quale il Cliente poneva, come sempre avviene, totale affidamento.

Al paragrafo n. 231 della Decisione del Garante è scritto che *"La pratica posta in essere da IDB, IDB Intermediazioni, Unicredit e BBPM concerne le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettera b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del codice del consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato, all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione e altri investimenti; alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene; alle qualifiche del professionista IDB che vanta una leadership europea"*.

L'Autorità garante prosegue la sua decisione individuando i profili di responsabilità della banca BPM al paragrafo 177 della Decisione "Violazioni A": *"la pratica A) si è sostanziata nel fornire una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: 1) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un "bene rifugio" in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; 2) delle modalità di determinazione del prezzo(sia in caso di acquisto che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato; 3) dell'andamento del mercato dei diamanti; 4) della qualifica di Leader di mercato."*

Prosegue la motivazione del Garante: *"le risultanze istruttorie mostrano una responsabilità concorrente degli istituti di credito nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le banche, per espressa ammissione di Idb il principale canale attraverso il quale i diamanti di Idb venivano offerti ai consumatori finali"* (par. 179).

Per quanto riguarda BBPM: *"hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di credito e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita"* (par. 180);

"i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela, qualora ricorressero alcuni requisiti

patrimoniali e un'inclinazione ad investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa" (par. 181).

"I funzionari della banca utilizzavano il materiale divulgativo predisposto da IDB per illustrare l'investimento. In tale materiale l'acquisto di diamanti veniva proposto per diversificare il patrimonio del cliente, come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento" (par. 181).

"Emerge, dunque, un **coinvolgimento degli istituti bancari** che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di odierna disamina, proprio attraverso la messa a disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta di prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto" (par. 182).

"Gli istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità".

Quanto al materiale illustrativo l'Autorità così si esprime: "divulgato agli Istituti di credito nonché da quest'ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come quotazioni lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore"; "la rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori." Difatti queste "quotazioni/prezzi dei diamanti elaborate da IDB sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni e dall'altro, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50" (par. 184).

<<Le modalità di pricing adottate da IDB, che comportavano uno scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, rendevano assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB a un prezzo che potesse almeno conservare il valore dell'investimento iniziale" (Par. 205) come pure: "vale inoltre sottolineare che il ricollocamento offerto da IDB Intermediazioni – l'assunzione di un mandato a vendere eventualmente rinnovabile – non si sostanzia in un riacquisto da parte di IDB ma soltanto nell'impegno a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB>>.

"la pubblicazione periodica di tali quotazioni su un quotidiano economico finanziario di larga

diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, Milano Finanza contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive "quotazione dei diamanti sul mercato"; "ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei diamanti concorrevano... la circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali" (par. 88); "le informazioni acquisite mostrano, infatti, come il coinvolgimento delle banche nella realizzazione della pratica fosse tutt'altro che marginale, essendo la loro attività necessaria e funzionale alla vendita del diamante"; "in particolare, sulla base del materiale di cui disponevano, gli istituti di presentavano l'investimento in diamanti in termini di bene rifugio per diversificare il proprio patrimonio con quotazioni pubblicate periodicamente e destinate ad aumentare per la progressiva riduzione della produzione di diamanti, liquidabile in tutto il mondo, ricollocabile alle quotazioni in corso in qualsiasi momento" (par. 220 e ss); "i consulenti bancari non si limitassero ad un asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento ma ne ponessero in rilievo la convenienza l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito"; "Le banche fornivano assistenza al cliente nella compilazione del modulo d'ordine di cui curavano l'invio a IDB, e nel quale una parte era riservata alla filiale, gestivano la comunicazione al cliente dell'accettazione della proposta di acquisto da parte di IDB e i flussi finanziari necessari al perfezionamento dell'acquisto, organizzavano e presenziavano agli incontri in sede tra IDB e il cliente". "E' indubbio che il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e quindi "garantite" dalla Banca".

"Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio" e più nello specifico: "come rilevato anche da Consob, proprio la circostanza che l'investimento fosse proposto dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti";

"la fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo

affidamento verso quelle informazioni veicolate dagli impiegati” (Par. 226).

Come noto, la decisione dell'AGCOM è stata impugnata dalla banca ed i TAR del Lazio ha chiarito che: *“la Banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20% ben lontana dalla misura di un ipotetico indennizzo)”* e anche *“come la stessa si prefiggesse, in forza dell'accordo con IDB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi e un effetto di fidelizzazione del cliente”*; *“in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra IDB e BBPM la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da IDB, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla IDB le disposizioni di acquisto sottoscritto dall'acquirente”*.

Scrive ancora il TAR Lazio: *“al fine di valutare la ricorrenza di una pratica commerciale scorretta le espressioni contenute nelle singole clausole vanno valutate alla luce del complesso degli accordi negoziali esistenti e ancor di più della pratica attuazione degli stessi”*; *“appare chiara l'attività di promozione e consiglio svolta dai funzionari della ricorrente”*; *“la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta poi puntualmente correlata anche al significativo ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti da investimento (i cui importi ammontano a oltre 100 milioni di euro nel periodo 2011 – 2016) nonché al dichiaratamente perseguito effetto di vendita di servizi bancari di custodia e di fidelizzazione della clientela che aveva la sensazione di avere a disposizione un più ampio servizio consulenziale in materia di investimenti”*; *“nel caso in esame la ricorrente stessa ammette di **non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell'offerta, comportamento questo che sicuramente non risponde alla diligenza professionale** che ci si attende dalle banche laddove esse decidano di fornire ai propri clienti un servizio di consulenza su investimenti”*, come pure che *“ne vale invocare l'esistenza del parere Consob, che riguardava la liceità dell'attività in astratto e non le concrete modalità con le quali veniva prospettata l'offerta”*.

Anche il **Consiglio di Stato** ha confermato le responsabilità degli istituti di credito coinvolti affermando che al riguardo, deve anche osservarsi che ciò che rileva è che *“il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di coautore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, **ma anche allorché il contributo abbia sostanzialmente una agevolazione dell'altrui condotta, traendone un diretto vantaggio**”*

*economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763)”; “Non può, inoltre, trascurarsi che la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta correlata anche al **ritorno economico** da questa conseguito a seguito dell’attività di promozione dei diamanti di investimento (sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto rispetto alla gamma tipica di servizi forniti vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820). ...“Al riguardo, l’indagine dell’Autorità ha, invece, appurato che la rivendibilità e redditività del bene erano subordinate alla permanenza di condizioni del tutto particolari, tra cui la scelta di ricollocare i diamanti utilizzando il medesimo canale di acquisto e la circostanza di chiedere il disinvestimento in un momento nel quale vi fosse una scarsa domanda di smobilizzo, la cui necessaria ricorrenza non era in alcun modo resa nota al consumatore.” E infatti: “l’istruttoria procedimentale ha permesso di appurare che la possibilità di recuperare il capitale investito dipendeva da diversi fattori quali, principalmente, il prezzo al quale si rivende il diamante sul mercato e la facilità di trovare una controparte disposta ad acquistare il diamante stesso. L’alea del ricollocamento, verosimilmente possibile solo all’interno del circuito nel quale operava lo stesso professionista (IDB e IDB Intermediazioni), non veniva in alcun modo chiaramente esplicitata al consumatore”.*

L’accurata istruttoria e le considerazioni svolte da AGCOM (confermate da Tar Lazio e dal Consiglio di Stato) si attagliano perfettamente anche al caso di specie, dove, peraltro, **la stessa banca conferma l’esistenza di un una “convenzione di segnalazione” tra banca e IDB e se a ciò si unisce il percepimento di una provvigione anche importante da parte della banca, è evidente come non possa dichiararsi estranea (sotto il profilo anche della legittimazione passiva) ed esente da responsabilità di quanto oggetto della “segnalazione”.**

E’, quindi, evidente da parte della banca BPM la **violazione del Codice del Consumo (art. 2, comma 2, lett. C, all’art. 2 comma 2, lett. c)**, che prevede **il diritto dei consumatori ad essere correttamente informati**, stabilendo espressamente che essi hanno il diritto ad “un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” ed ancora, alla lettera e): “*alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali*”, **specificando, all’art. 5 comma 3°, altrettanto violato**, che “*le informazioni al consumatore, da chiunque provengano devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in*

modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.

Pertinente il richiamo del ricorrente alla sentenza del **Consiglio di Stato n. 3763 del 22 giugno 2011** secondo la quale *“ai fini dell'imputabilità dell'illecito ai sensi del Codice del Consumo, ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di co-autore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione ma anche allorquando il contributo abbia sostanzialmente un'agevolazione della condotta, traendone un diretto vantaggio economico, pur se il professionista non abbia direttamente interagito con il consumatore”.*

La banca può certamente qualificarsi come “professionista” dovendo in tale categoria inquadarsi *“chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”* (fra le tante: Tar Lazio 311/2017, 312/2017, 5039/2015, 41/2015, 4579/2015).

Il rapporto fiduciario del cliente con il referente investimenti e le sue assicurazioni, nonché la fiducia nelle serietà e reputazione della banca, sono stati elementi determinanti nella decisione finale d'acquisto da parte del ricorrente, avendo generato un legittimo affidamento verso le informazioni fornite.

Le banche, tra cui BPM, hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l'offerta ai consumatori, e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto ed alla custodia dei diamanti.

L'attuale ricorrente, come qualunque Cliente della banca, faceva affidamento sull'adempimento da parte della banca a quei doveri informativi e protettivi nei suoi confronti, tali da poter essere considerati come vere e proprie obbligazioni a lui dovute (ex art. 1173 c.c. anche con riferimento al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione ed agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.).

La Banca, come noto, può liberarsi da responsabilità - e BPM spa non è riuscita ad adempiere a tale onere - dimostrando *“di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta,*

che è quella nascente, **ai sensi dell'art. 1176 c.c. dalla sua qualità di operatore professionale**, tenuto a rispondere del danno anche in forma lieve" (Cass. Sez. Unite 12477/2018) ed era tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa". (Corte d'Appello di Venezia 2720/2021).

Si condividono in pieno, facendole proprie, le osservazioni svolte nella sentenza **Sentenza n. 64/2021 pubbl. il 22/01/2021 del Tribunale di Lucca dove il Giudice dott. Lucenti** (in un caso pressochè identico anche come Istituto di credito) ha osservato quanto segue:

<<Le ipotesi che vengono in rilievo sono la **responsabilità contrattuale** e la **c.d. responsabilità per contatto sociale qualificato**.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'attività esercitata da Banco BPM S.p.A. nei confronti degli attori, consistente nella segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, **rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6/07/1994, d. lgs. ad integrazione del d.lgs. n. 385/1993**, ai sensi del quale "A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale [...]".

Rispetto alla seconda ipotesi, invece, **la responsabilità della banca deriva dagli art. 1173 C.C. e 2 Cost.** Si tratta di una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto, e che sorge allorché tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

A prescindere dalla fonte del titolo imputabile alla banca, contrattuale o da contatto sociale qualificato, in ogni caso questa risponde dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un'obbligazione, **ex art. 1218 C.C.** (in questo senso **Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord. 19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord.**

23/05/2019).

Gli attori hanno senza dubbio provato i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto, ed in particolare il nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito.

È noto che esiste un'asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Nel caso in esame, i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla Banca circa l'affidabilità dell'operazione di acquisto dei diamanti, e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti.

In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la convenuta avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell'investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché se gli attori avessero ricevuto una corretta informazione, non avrebbero certamente acquistato i diamanti da IDB.

*A rafforzare la responsabilità di Banco BPM vi è anche il fatto che percepiva una **corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l'ausilio dell'attività "segnalatrice" della Banca (pari al 18% del prezzo pattuito)**, oltre all'utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.*

A nulla rileva la clausola di esonero di responsabilità della banca, prevista dalla proposta di acquisto dei diamanti tra IDB e gli attori, per due motivi.

In primo luogo, il contratto ha efficacia solo tra le parti ex art. 1372 c.c. e non esplica i suoi effetti nei confronti della Banca, la quale assume il ruolo di mero terzo (come del resto precisa la stessa convenuta).

In secondo luogo, anche a voler ritenere che la clausola in esame sia valida, e che dunque la banca è esonerata da ogni responsabilità sorgente dal contratto con IDB, comunque risponde

in forza di un'autonoma fonte di obbligo, che è appunto o quella contrattuale, secondo l'interpretazione estensiva, o in ogni caso quella derivante da contatto sociale qualificato.

Non è fondata nemmeno la contestazione della banca relativa alla mancata prova da parte dell'attrice delle condotte fraudolente e capziose dei funzionari della banca, con riferimento alle operazioni di investimento.

Gli attori hanno soddisfatto il loro onere probatorio allegando l'inadempimento della convenuta, quindi è la banca stessa che avrebbe avuto l'onere di dedurre, al contrario, che la sua attività (per il tramite dei funzionari) non ha in alcun modo influito sulla volontà degli attori di concludere il contratto di compravendita con IDB.

Ancora, a nulla rileva che la banca abbia esercitato una "mera attività di segnalazione", oppure una "consulenza", perché entrambe le attività rientrano nell'ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità sopra chiarite.

Va rigettata la domanda principale, perché la Banca non è tenuta a restituire il prezzo pagato dagli attori ad IDB, in quanto tale questione riguarda esclusivamente le vicende contrattuali inter partes. Invece, merita accoglimento la domanda formulata dagli attori in via subordinata, relativa al risarcimento del danno della somma di €. 23.041,92.

È ragionevole ritenere che la cifra di €. 7.200 indicata dagli attori, corrisponda verosimilmente al ricavato che questi ultimi trarrebbero dalla vendita attuale dei diamanti (considerando i valori di cui al doc. 8 atto di citazione e le provvigioni di intermediazione), dunque la Banca è tenuta a risarcire il danno corrispondente alla differenza tra la somma in esame ed il prezzo inizialmente pagato per l'acquisto dei diamanti>>.

Anche Tribunale sez. IV - Bergamo, 27/01/2022, n. 221 è conforme ("La banca, in quanto operatore qualificato, ed in quanto soggetto cointeressato, aveva il dovere di verificare le informazioni fornite alla clientela, tra cui in primis il prezzo dei diamanti, a nulla rilevando, nei confronti del consumatore, le disposizioni contenute nella convenzione da essa stipulata con la Intermarket Diamond Business ovvero quelle, illegittimamente volte a limitarne la responsabilità, richiamate nel contratto di compravendita stipulato dal consumatore con la

Intermarket Diamond Businesses") ed anche Trib di Genova sentenza 991/2022 ove afferma che "È da sottolineare anche che, in queste situazioni di evidente asimmetria, come appunto il rapporto Banca/cliente, l'istituto di credito non può limitarsi a chiarire che l'acquisto non vede come controparte la Banca stessa, ma deve precisamente spiegare i limiti del proprio intervento di 'segnalatore' e, soprattutto, il fatto che non viene preso alcun impegno di informazione o di consulenza in merito. Altrimenti, anche se in via di mero fatto e senza un accordo contrattuale, da parte della Banca viene assunta una posizione di garanzia, tale da generare una responsabilità da contatto sociale. Deve, quindi, essere disattesa la prospettazione della convenuta, che vorrebbe veder esclusa la propria responsabilità per il mero fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione: in realtà, la circostanza per cui l'operazione si svolgeva e veniva pubblicizzata in Banca, addirittura con consigli personalizzati, era decisiva nell'ingenerare la fiducia della clientela nella serietà e fruttuosità dell'investimento. Banco BPM S.p.a., era tenuta a non ledere tale affidamento legittimamente riposto dal cliente e ad informarlo, quantomeno, che il prezzo di acquisto del diamante era largamente superiore a quello di mercato e che venivano superati i limiti di investimento in diamanti consigliati dalle autorità: al contrario, la Banca ha agevolato la conclusione della vendita che fin dall'origine era gravemente pregiudizievole, senza fornire neppure informazioni di base".

In sostanza, la banca sapeva perfettamente che il valore di mercato dei diamanti (nel mondo "reale") era enormemente inferiore a quello proposto al Cliente (...non foss'altro per le maggiorazioni derivanti dalla propria importante provvigione) e, quindi, da operatore professionale avrebbe dovuto informare e tutelare il Cliente per consentirgli di decidere in modo consapevole.

La CTU dott.ssa Bianchi ha confermato il minor valore delle pietre.

Scrive il Ctu: <<per quantificare quanto fosse il valore effettivo delle gemme all' epoca dell' acquisto e il valore odierno utilizzerò Rapaport Maggio 2013 (cambio euro dollaro 1,2890) e Rapaport in corso di validità (cambio euro dollaro 1.0876) .

I diamanti oggetto di causa, hanno caratteristiche pressochè perfette ovvero: colore alto, assenza di inclusioni, ottime proporzioni di taglio, assenza di difetti come ad esempio la fluorescenza . Gemme con tali caratteristiche hanno costi per coefficiente molto alti il che le rendono poco appetibili per l' utilizzo in gioielleria, l' offerta è molto superiore alla richiesta.

Le gemme più interessanti per l' utilizzo in gioielleria e di conseguenza più vendibili hanno un colore alto, (F/G/H) , ma con inclusioni di tipo vs1/vs2 non visibili ad occhio nudo, il che consente di abbassare sensibilmente il costo.

*Ho determinato il valore di realizzo chiedendo offerte concrete a colleghi e grossisti, (di fatto gli unici ipotetici acquirenti a cui un privato si potrebbe rivolgere), sia in Italia che all' estero, su questa tipologia di gemme le scontistiche nei circuiti commerciali degli addetti ai lavori sono attorno al - 50% da Rapaport , comprandole all' occorrenza, **va da sè che dovendole acquistare pur non avendo richiesta e metterle a magazzino lo sconto deve essere maggiore : dal -60% al - 70%.***

Conclusioni:

██████████ ha acquistato in data 16/05/2013 due diamanti per € 20.295,93. Applicando i parametri citati si può constatare come l' effettivo valore delle gemme ammontasse al momento dell' acquisto ad € 6.462,36. Il Dott. Cao ha quindi acquistato le due gemme pagando una plusvalenza di € 13.833,57.

Oggi il valore di tali gemme corrisponde ad € 6.491,34.

Oltre alla discrepanza tra il valore di acquisto e le reali quotazioni, qualora ██████████ decidesse di vendere i diamanti, si vedrebbe applicare un deprezzamento che può oscillare tra il sessanta e il settanta per cento di sconto dall' attuale quotazione. Per cui il valore di realizzo sarebbe nella migliore delle ipotesi di € 2.596,53.

La differenza tra il costo pagato in acquisto e il valore di realizzo sarebbe quindi di € 17.699,4.

Questa consulente ritiene quindi corretta la richiesta di un ristoro del 70% della somma originariamente investita>>.

Ritenendole congrue e ragionevoli, il Giudice condivide le conclusioni del perito d'ufficio.

In giurisprudenza anche Trib. di Genova 751/2022 reputa i listini "Rapaport" quelli più corretti nella valutazione dei diamanti (altrettanto Trib di Bergamo 221/2022 ed anche la stessa

decisione dell'AGCOM sopra richiamata) laddove scrive: *"Sembra del tutto legittimo, nell'ottica generica e prudenziale assunta, procedere, nella determinazione del valore acquistato in diamanti alla conclusione dell'affare, dal "valore Rapaport" delle gemme risultante dai c.d. listini "Rapaport", che sono di comune riferimento in materia e le cui quantificazioni sono riportate, in relazione alle indiscusse qualità delle stesse, nelle memorie istruttorie speciali concesse alle parti"*.

Il CTU ha adeguatamente contestato le osservazioni del CTP d BPM spa, Dr. Pasquale Brignola osservando che: *<<i diamanti da investimento di fatto non esistono: esiste la possibilità di investire in diamanti, da qui il grande equivoco; esiste il valore di mercato dei diamanti che è ulteriormente inferiore rispetto alle quotazioni Rapaport.*

il listino IDEX come già stabilito da AGCOM non è applicabile a questo tipo di contestazioni. Il costo del certificato è da includere nel prezzo della gemma, visto che il Rapaport è un indice che si riferisce alle gemme certificate.

Respingo pertanto le osservazioni del CTP su questi punti>>.

L'IVA – pure oggetto di eccezione da parte della banca - non va considerata nel computo del valore in quanto mai nella documentazione della banca / IDB viene citata; tale voce era, peraltro, già stata esclusa in sede di formulazione del quesito ed è stato in seguito confermato nuovamente dal CTU al verbale del 21.11.22 (dove il CTU era stato chiamato a chiarimenti).

Non pare, inoltre, sussistere alcun diritto in capo alla banca ad una decurtazione della somma da risarcire al consumatore basata sulla presunta sua corresponsabilità (concorso di colpa del danneggiato ex. art. 1227 c.c.); si concorda con **Tribunale di Bergamo sentenza n. 221/22** secondo cui: *<<va escluso in ragione dell'affidamento riposto dal cliente sulle informazioni fornite ovvero non fornite dalla banca per il tramite della quale ha effettuato l'acquisto. Il semplice consumatore, diversamente dalla banca, non aveva la competenza e gli strumenti necessari per verificare l'effettivo valore delle pietre; né era tenuto a farlo, sentendosi garantito dalla presenza della banca>>.*

Non pare, invece, dovuto alcun danno non patrimoniale in favore del ricorrente in quanto *«Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.»*; nel caso di specie non risulta

provato da parte del ricorrente alcun danno di tale natura.

La mancata partecipazione avanti l'Organismo di Mediazione unitamente alla sostanziale soccombenza del giudizio, giustifica la condanna piena alle spese anche se non nella misura "sanzionatoria" derivante dalla mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in quanto la banca non ha rifiutato di sottoscriverla ma ha semplicemente chiesto (fermo restando l'accettazione della somma da risarcire) di inserirla in un più ampio accordo con aggiunta di ulteriori clausole che non venivano accettate dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **accoglie** la domanda del ricorrente [REDACTED] e, per l'effetto, **condanna BANCO BPM S.p.A. al risarcimento del danno in suo favore pari ad € 14.207,15**, nonché al pagamento in suo favore delle spese di lite che si quantificano in **euro [REDACTED]** oltre oneri di legge (15% s.g., 22% iva e 4% Cpa) ed oltre **a euro 145,50** di spese vive.
Spese di CTU sempre a carico di BANCO BPM S.p.A..

Parma, 30 Settembre 2023

Il Giudice On.

Got Avv. Luca Benedetti



A blue ink handwritten signature, which appears to be "Luca Benedetti", written over the typed name.

